

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

R.G. n. 4565/2024

Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 c.p.c.;

considerato il gravoso carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo e per la trattazione urgente dei procedimenti cautelari, nonché tenuto conto del carattere prioritario delle cause di impugnazione dei licenziamenti con richiesta di reintegra (cfr. art. 441 *bis* c.p.c., secondo cui *“La trattazione e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro hanno carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto”*);

considerato che il carico di ruolo complessivo ha subito un ulteriore aggravamento, in seguito al trasferimento ad altro Ufficio della d.ssa Urso, con decorrenza dal 03.11.2022;

che, infatti, con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 7730/U del 03.11.2022 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della sostituzione della d.ssa Urso alla sezione lavoro (trasferita in altro Ufficio con decorrenza dal 03.11.2022), è stato disposto – tra l'altro – che: *“... 2) I procedimenti cautelari, i reclami, le cause ex art. 28 Stat. Lav., i procedimenti sommari sottoposti al rito "Fornero", le cause di opposizione ad ordinanza "Fornero" e le controversie di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, di nuova iscrizione, saranno assegnati uno per ciascuno ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) e, stante le particolare natura dei beni e degli interessi coinvolti e i profili di urgenza, non potranno essere delegati al GOP, salvo che per l'espletamento dell'eventuale istruttoria....”*; 5) *I procedimenti cautelari, le cause ex art. 28 Stat. Lav., i procedimenti sommari sottoposti al rito "Fornero", le cause di opposizione ad ordinanza "Fornero" e le controversie di impugnativa di licenziamento con domanda di reintegra, già pendenti sul ruolo della dott.ssa Urso, saranno trasmessi dal GOP dott. Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarli uno per ciascuno, secondo i vigenti criteri tabellari, ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera), che provvederanno a trattarli, istruirli e deciderli...”* e che *“...7) Le cause quinquennali ed ultraquinquennali, pendenti alla data odierna sul ruolo della dott.ssa Urso (ovverosia quelle*



iscritte prima dell'anno 2017 ed incluso l'anno 2017), saranno trasmesse dal GOP dott. Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarle una per ciascuno, secondo i vigenti criteri tabellari, ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) che provvederanno a trattarle, istruirle e deciderle... ”;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1573/int. del 03.11.2022, con cui è stato disposto che, in attesa del prescritto parere del Consiglio Giudiziario sulla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 3.11.2022, *“si provveda in conformità di quanto disposto nella segnalazione di cui in premessa”;*

preso atto che il Consiglio Giudiziario di Catania, nella seduta del 30.11.2022, ha espresso all’unanimità parere favorevole in relazione alla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 3.11.2022;

considerato che il carico di ruolo complessivo ha subito un ulteriore notevole aggravamento, in ragione della circostanza che la d.ssa Vetta, subentrata nel ruolo ex d.ssa Urso in data 6.6.2023, dalla fine di luglio 2023 è stata in astensione per maternità ed è rientrata in servizio con decorrenza dal 5.4.2024;

che, infatti, con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1436/int. del 15.9.2023 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della gestione del ruolo della d.ssa Vetta (la quale appunto è, come si legge nel provvedimento presidenziale, *“in congedo obbligatorio per maternità e non è prevedibile quando il suddetto magistrato rientrerà in servizio”*), è stato in particolare disposto che *“Con riferimento al ruolo scoperto della d.ssa Vetta, si ripristinano i criteri tabellari già adottati prima della copertura, da parte del suddetto magistrato, del posto rimasto vacante a seguito del trasferimento della dr.ssa Viviana Urso, con i necessari adattamenti quanto al nominativo del giudice (ora riferito alla d.ssa Vetta) e alla situazione di scopertura del ruolo (anziché del posto)”;*

che, dunque, con il sopra richiamato provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1436/int. del 15.9.2023 sono stati integralmente ripristinati i criteri tabellari già previsti con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 7730/U del 03.11.2022 di segnalazione di proposta di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale ai fini della sostituzione della d.ssa Urso alla sezione lavoro (trasferita in altro Ufficio con decorrenza dal 03.11.2022), criteri tabellari già specificamente richiamati sopra e da intendersi qui interamente trascritti;

che è stato altresì previsto che *“...Le cause quinquennali ed ultraquinquennali, pendenti alla data odierna sul ruolo della dott.ssa Vetta (ovverosia quelle iscritte prima dell'anno 2018 ed incluso l'anno 2018), saranno trasmesse dal GOP dott. Marescalco al Presidente della I sez. civ., il quale provvederà ad assegnarle una per ciascuno (secondo i vigenti criteri tabellari,*



partendo dal giudice con minore anzianità di servizio) ai giudici togati (dott. Favale, dott. Gurrieri, dott. Pittera) che provvederanno a trattarle, istruirle e deciderle... ”;

letto il provvedimento del Presidente del Tribunale n. 1450/int. del 20.09.2023, con cui è stato disposto che, in attesa del prescritto parere del Consiglio Giudiziario sulla sopra indicata segnalazione di variazione tabellare del 15.9.2023, “*si provveda in conformità di quanto disposto nella segnalazione di cui in premessa*”;

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l’udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo e di esperire in modo più completo e proficuo le attività e gli incombenti processuali prescritti per la prima udienza (comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione ed eventuale proposta transattiva);

fissa l’udienza di discussione nel merito per il giorno 28.5.2025 ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l’interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l’eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti;

vista l’istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell’art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l’elevato numero di potenziali controinteressati;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, 03/12/2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Filippo Favale

